

SENATO DELLA REPUBBLICA

----- XII LEGISLATURA -----

N. 2567

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(TREU)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 1996

Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 84, recante interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per la definizione dei criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5
Testo del decreto-legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente provvedimento reitera il precedente decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 554, non convertito nei termini costituzionali.

Il decreto in esame dà attuazione all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (provvedimento collegato alla legge finanziaria per l'anno 1995), che, com'è noto, ha disposto la soppressione dello SCAU, con devoluzione delle strutture, delle funzioni e del personale all'INPS e all'INAIL, in relazione alle rispettive competenze, deferendo a specifico provvedimento amministrativo (un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali) l'individuazione dei tempi e delle modalità del trasferimento.

Ora occorre integrare tale disposizione in funzione della migliore utilizzazione degli assetti organizzativi, allo scopo di evitarne dispersioni che potrebbero altrimenti derivare dalla complessità degli adempimenti che l'intervento richiede.

Nel ribadire il principio della riscossione unificata dei contributi in agricoltura, attività attribuita all'INPS in relazione alla prevalente rilevanza dei compiti trasferiti a tale istituto, l'articolo 1 enuclea in seno a quest'ultimo un apposito organo con funzioni consultive, propositive e decisionali in tema di ricorsi, nel quale sono rappresentate le parti sociali interessate. Viene inoltre disposto che dal 1° luglio 1995 l'INPS subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo allo SCAU.

Con l'articolo 2, al fine di pervenire ad una adeguata ripartizione delle competenze tra l'INPS e l'INAIL, anche con riferimento alla migliore assegnazione delle risorse lavorative e delle connesse, specifiche professionalità, si è poi provveduto a proceduralizzare le assegnazioni, attraverso momenti di ricerca di adeguate utilizzazioni,

ricerca deferita ad apposita collegialità istruttoria, concludendosi il procedimento stesso con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nel contempo, per la ricaduta degli effetti organizzativi anche sulle attività di indirizzo, coordinamento e di vigilanza, si è creduto opportuno prevedere la possibilità che un limitato numero di unità lavorative possa sussidiare il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sia pure per un periodo definito di tempo.

Contestualmente, si è avuta cura di disciplinare l'assetto operativo e finanziario preordinato alla erogazione del trattamento pensionistico integrativo da corrispondersi al personale SCAU già cessato dal servizio e per il quale non risultano accantonati presso il relativo fondo interno i capitali di copertura. In tali casi, in analogia ad esperienze già percorse per la soppressione di enti pubblici presso i quali operavano forme di previdenza integrativa, si prevede la confluenza nella gestione speciale ad esaurimento, costituita presso l'INPS a norma dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Nel caso invece di insufficienza degli accantonamenti, viene disposto che i maggiori oneri occorrenti per i capitali di copertura saranno a carico dell'INPS e dell'INAIL in proporzione al personale trasferito.

Con l'articolo 3, si provvede, in via interpretativa, a definire la *vexata quaestio* oggetto di controversia giurisprudenziale in ordine ai criteri di determinazione dei requisiti di anzianità assicurativa utili ai fini dell'accesso al pensionamento di anzianità degli operai agricoli dipendenti nel periodo precedente all'entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Non si dà luogo alla relazione tecnica in quanto la disposizione, conforme

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

al costante indirizzo applicativo dell'INPS non comporta pertanto modifiche alle previsioni di bilancio dell'Istituto.

Al comma 2 del medesimo articolo 3 è stata adottata, rispetto al precedente decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 554, una nuova formulazione volta a risolvere dubbi interpretativi insorti in sede di applicazione del provvedimento. In particolare, è stata aggiunta la locuzione «pari a», ricomprendendo così nell'ambito di applicazione del medesimo comma 2, non solo quei lavoratori con meno di 270 giornate di contribuzione, per gli anni antecedenti il 1° gennaio 1984, ma anche quelli che, pur avendo maturato un numero di giornate effettive inferiori a 156, pervengono, con la valutazione delle giornate di disoccupazione ordinaria, a 270 giornate di contribuzione.

L'articolo 4, al comma 1, reca una modifica all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, resasi necessaria a causa di un errato riferimento normativo.

Con l'articolo 5 viene previsto un ulteriore differimento al 31 marzo 1996 del termine, già stabilito al 31 gennaio 1996 dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e differito al 29 febbraio 1996 dall'articolo 9, comma 18, del decreto-legge n. 39 del 1996, per l'iscrizione all'apposita gestione da parte dei soggetti nei confronti dei quali è stabilito l'obbligo contributivo cosiddetto del 10 per cento. Ciò in attesa del completarsi dell'*iter* di approvazione dei decreti interministeriali previsti dai commi 30 e 32 del medesimo articolo 2 della legge di riforma previdenziale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 84, recante interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per la definizione dei criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 giugno 1995, n. 262, 28 agosto 1995, n. 363, 30 ottobre 1995, n. 449, e 29 dicembre 1995, n. 554.

Decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 84, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1996.

Interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per la definizione dei criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per disciplinare gli effetti derivanti dalla soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per definire criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura)

1. Per effetto della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) disposta dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con decorrenza 1° luglio 1995 la riscossione dei premi e dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, dovuti per i lavoratori subordinati ed autonomi del settore agricolo, rimane unificata ed è attribuita all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che ne dispone la ripartizione tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e le gestioni di pertinenza.

2. Per effetto della soppressione dello SCAU, disposta dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con decorrenza 1° luglio 1995 l'INPS subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al soppresso SCAU.

3. È costituita, quale organo dell'INPS, la Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati di cui al comma 1. La Commissione è composta da tre rappresentanti dei lavoratori subordinati e tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, nonché dai direttori generali dell'INPS e dell'INAIL o da un loro delegato.

4. La Commissione di cui al comma 3 nella prima seduta sceglie tra i propri membri il presidente che, in caso di assenza o impedimento, può delegare un componente della Commissione stessa.

5. La Commissione decide, in unico grado, i ricorsi previsti dagli articoli 10 e 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e, in seconda istanza, i ricorsi di cui al comma 2 dell'articolo 11 del predetto decreto; formula pareri in ordine alla determinazione annuale dei salari medi provinciali degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato ed in ordine ai valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame; esercita attività consultiva nei confronti del consiglio di vigilanza e del consiglio di amministrazione dell'Istituto in materia di previdenza agricola.

Articolo 2.

(Trasferimento del personale dello SCAU all'INPS e all'INAIL)

1. Ai fini del trasferimento all'INPS e all'INAIL del personale già dipendente dello SCAU alla data di soppressione del medesimo, è istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una commissione tecnica, composta di due dirigenti per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali. Tale commissione provvederà ad individuare entro il 30 settembre 1995 il personale dello SCAU che, provvisoriamente assegnato all'INPS per gli adempimenti connessi alle funzioni di cui all'articolo 1, sarà trasferito all'INPS e all'INAIL, con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine l'INPS e l'INAIL prevedono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e funzionale, apposite strutture centrali e periferiche, da definirsi nell'ordinamento dei servizi. Per le esigenze connesse all'esercizio, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'attività di coordinamento, indirizzo e vigilanza in materia di previdenza e collocamento in agricoltura, il personale dello SCAU trasferito all'INPS può, con il suo consenso, essere comandato a prestare servizio presso il predetto Ministero per un periodo massimo di tre anni e nel limite di un contingente non superiore al 5 per cento, sulla base di criteri fissati d'intesa tra le due amministrazioni. Gli oneri relativi al trattamento economico e gli oneri riflessi restano a carico dell'INPS.

2. I trattamenti integrativi, comprensivi dell'indennità integrativa speciale, erogati dal Fondo integrativo di previdenza dello SCAU relativi al

personale cessato dal servizio fino al 30 settembre 1995, sono posti a carico della gestione speciale ad esaurimento costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, alla quale vengono trasferiti i corrispettivi capitali di copertura, costituiti dalle riserve matematiche relative alle posizioni dei singoli pensionati. Per il caso di insufficienza degli accantonamenti costituiti a fronte delle prestazioni del Fondo integrativo di previdenza dello SCAU, i maggiori oneri occorrenti per i capitali di copertura faranno carico al bilancio dell'INPS e dell'INAIL, in proporzione ai contingenti di personale trasferiti ai due istituti.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 e dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono confermati le fasi procedurali ed i provvedimenti posti in essere nel periodo intercorrente tra il 30 giugno 1995 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 3.

(Criteri di determinazione del diritto a pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti)

1. Il comma 9 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che ai fini della determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti, sono richiesti 35 anni di anzianità assicurativa e un requisito minimo di contribuzione di 5.460 giornate, con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennità ordinaria di disoccupazione. L'anno di contribuzione dei suddetti operai agricoli ai fini del diritto a pensione di anzianità è costituito da 156 contributi giornalieri.

2. Per le giornate di contribuzione pari o inferiori a 270, riferite ad anni antecedenti il 1° gennaio 1984, la rivalutazione con i coefficienti 2,60 e 3,86, di cui al comma 12 dell'articolo 7 del decreto-legge di cui al comma 1, non può determinare per ciascun anno il superamento né delle 270 giornate complessive né delle 156 giornate utili per il diritto a pensione di anzianità.

Articolo 4.

(Modifica al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341)

1. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le parole: «dall'articolo 5, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 2, comma 4,».

Articolo 5.

(Modifica all'articolo 9, comma 18, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39)

1. All'articolo 2, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il termine del 31 gennaio 1996, già differito al 29 febbraio 1996 dall'articolo

9, comma 18, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39, è ulteriormente differito al 31 marzo 1996.

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1996.

SCÀLFARO

DINI - TREU

Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO.

